



REGOLAMENTO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI A.M.I.A. VERONA S.P.A.

NELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 2025

CON DELIBERAZIONE N. 32/2025

Premessa.

Il presente regolamento viene adottato per dare attuazione alle seguenti previsioni normative: art. 1 d.lgs. n. 175 del 2016; art. 26 d.lgs. n. 33 del 2013; art. 134 d.lgs. n. 36 del 2023.

Esso inoltre recepisce i principi elaborati dalla Corte dei conti in tema di contributi erogati da società in house (cfr. Corte dei conti, sez. reg. Lombardia, 100/2020/PAR e 223/2018/PAR).

CAPO I

OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento ha ad oggetto l'attività volta all'erogazione di contributi, alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione attiva e alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione passiva, quali modalità attraverso le quali la società persegue propri interessi, patrimonialmente valutabili, rientranti nell'oggetto sociale definito dallo statuto.

Art. 2 Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 175 del 2016, all'erogazione di contributi e ai contratti di sponsorizzazioni attive e passive di Amia Verona si applicano, per quanto non espressamente derogato dal d.lgs. 175 del 2016 e altre disposizioni imperative di legge, le disposizioni previste nel codice civile e quelle generali di diritto privato, che riconoscono la piena capacità giuridica delle società a controllo pubblico e *in house*.

2. La Società può deliberare contributi e contratti di sponsorizzazione attiva e passiva in quanto si tratti di iniziative concretamente volte, in maniera oggettivamente documentabile, alla realizzazione di un proprio interesse, patrimonialmente valutabile, comunque rientrante nell'oggetto sociale e nel rispetto all'obbligo di osservanza del principio di imprenditorialità e dell'equilibrio economico della gestione.

2. I criteri e i procedimenti di deliberazione dei contributi e dei contratti di sponsorizzazione sono soggetti, oltre che al principio di imprenditorialità, altresì ai principi di imparzialità e trasparenza.

CAPO II.

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Art. 3. Contributi economici e contributi di beni

Il contributo può essere sia di natura economica sia esplicarsi nella fornitura gratuita di beni (quali a titolo esemplificativo stoviglie biodegradabili e compostabili; contenitori per la raccolta differenziata).

Art. 4. Finalità dei contributi

I contributi, sia economici sia di beni, hanno la finalità di realizzare interessi della società, patrimonialmente valutabili, rientranti nell'oggetto sociale definito dallo statuto. In particolare, essi sono volti a realizzare quelle *“attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati”* che sono previste come oggetto sociale dall'art. 3, comma 2, lett. h) dello Statuto. Tali erogazioni si configurano come liberalità ovvero contribuzioni a fondo perduto in quanto rivolte al perseguimento di obiettivi di carattere generale non correlate a specifiche prestazioni da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 5. Istituzione nel budget di un fondo annuale per i contributi

In sede di predisposizione del Budget annuale, da approvarsi dall'assemblea ai sensi dell'art. 14 lett. i) dello Statuto, l'Organo amministrativo stanziava una somma annuale per i contributi economici, tenendo conto anzitutto dei risultati del Bilancio di esercizio precedente e delle previsioni di attività per l'anno di riferimento.

Nel predisporre lo stanziamento annuale l'Organo amministrativo è tenuto altresì a tenere conto di eventuali indicazioni e obiettivi che siano stati forniti dal Comune socio anche tramite i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 19, comma 5 del d.lgs. n. 175 del 2016.

L'Organo amministrativo terrà conto inoltre di eventuali indicazioni, condizioni e/o limiti contenuti nel contratto di servizio ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 201 del 2022, dell'art. 203 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dello schema tipo approvato da ARERA con delibera n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023.

Art. 6. Soggetti ammessi e procedure di presentazione delle domande

Sono ammessi a presentare domande enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro. Sono esclusi partiti, circoli di partito, movimenti e organizzazioni politiche e/o sindacali nonché i soggetti in conflitto di interesse con la società.

La domanda, presentata preferibilmente sulla base del modulo allegato (all. 1), deve pervenire ad Amia Verona almeno 60 giorni prima dell'evento, e deve contenere la

presentazione di un progetto, nel quale vengano illustrate la durata dell'evento, la popolazione interessata e le modalità attraverso le quali nell'iniziativa proposta vengano promosse l'educazione ambientale legata alla gestione dei rifiuti e/o l'informazione agli utenti e/o la promozione della raccolta differenziata.

Art. 7. Competenza alla deliberazione, criteri di valutazione delle domande e relativa motivazione.

La valutazione delle domande è affidata all'Organo amministrativo – o ad un comitato appositamente costituito dallo stesso Organo amministrativo con specifica delibera -, e il relativo esito sarà comunicato entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

La domanda viene ritenuta ammissibile ed idonea quando, sulla base di una espressa e motivata valutazione dell'Organo amministrativo (o del comitato appositamente costituito), il progetto proposto, per il suo oggetto e le modalità organizzative, risponda ad un interesse, patrimonialmente valutabile, rientrante nell'oggetto sociale.

Per i progetti idonei, l'Organo amministrativo (o il comitato appositamente costituito) per la quantificazione del contributo si atterrà ai seguenti criteri, attinenti alla idoneità, quantitativa e qualitativa, del progetto presentato a promuovere l'educazione ambientale legata alla gestione dei rifiuti e/o l'informazione agli utenti e/o la promozione della raccolta differenziata, fino ad un punteggio massimo di 100 punti:

- modalità di veicolazione del messaggio di educazione, informazione e promozione (es presenza di attività progettuale dedicata della quale andrà valutata originalità, qualità ed efficacia informativa, semplice impegno alla differenziata con documentazione a supporto per evento con somministrazione di cibo e bevande) fino ad un massimo di 40 punti
- opportunità/rilevanza di popolazione interessata (es zona interessata dal prossimo cambio di raccolta, manifestazioni o iniziative sociali-culturali da presidiare per veicolare messaggio), fino ad un massimo di 30 punti
- principio di rotazione/alternanza al fine di coinvolgere il maggior numero di utenze attraverso la diffusione del messaggio di educazione ambientale e promozione della differenziata, fino ad un massimo di 30 punti

Schema di valutazione:

CRITERI	Natura criterio	Rispondente	In parte rispondente	Non rispondente
Territorialità	Prerequisito (sì/no)	Bacino VR Città/ Area ente Cliente	-	Fuori territorio
Modalità di veicolazione del messaggio	Valutativo (max 40 punti)	Presente attività progettuale sul tema	Impegno alla differenziazione dei rifiuti durante	Assente mezzo/ occasione per veicolare

			evento/manifestazione e divulgazione tematica tramite manifesti, volantini, video	messaggio
Opportunità/ Rilevanza di popolazione interessata	Valutativo (max 30 punti)	Strategico	Target sociale-culturale	Fuori target
Principio di rotazione/ alternanza	Valutativo (max 30 punti)	Prima richiesta nell'anno per soggetto/ zona evento	Area evento già ricompresa in iniziative sponsorizzate ma richiedente diverso	Soggetto richiedente già finanziato per iniziativa simile nel territorio

A ciascuna domanda l'Organo amministrativo (o del comitato appositamente costituito) attribuirà un punteggio, a cui corrisponde un contributo economico del seguente importo:

- sotto i 30, nessun contributo
- tra 30 e 60, fino ad un massimo di euro 1.000 o beni di valore equivalente
- tra 60 e 90, fino ad un massimo di euro 2.000 o beni di valore equivalente
- tra 90 e 100, fino ad un massimo di euro 2.500 o beni di valore equivalente

Importi superiori possono essere deliberati, fino ad un massimo di euro 20.000, solo in caso di c.d. grandi eventi, ossia eventi che si svolgono nel Comune di Verona di portata regionale, nazionale e/o internazionale, sulla base di una motivazione che evidenzia la particolare rilevanza dell'evento e la conseguente opportunità e convenienza per l'impresa di disporre un contributo di importo superiore a quelli ordinari.

Gli atti di concessione di contributi, o comunque vantaggi economici di qualunque genere, di importo superiore a mille euro vanno pubblicati, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del d.lgs. 33 del 2013.

Art. 8. Relazione finale ed effettiva erogazione del contributo.

Entro 30 giorni dalla realizzazione dell'evento il richiedente deve trasmettere ad Amia Verona una relazione finale nella quale dichiarare e documentare in modo analitico di aver rispettato e realizzato il progetto presentato.

Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale la società procederà all'effettiva erogazione del contributo in danaro, ovvero alla comunicazione che le forniture sono da considerarsi, totalmente o parzialmente, quale vantaggio economico maturato dal richiedente.

Nel caso in cui la società in qualsiasi modo accerti e valuti che i termini del progetto non sono stati rispettati in maniera significativa e per causa imputabile al richiedente, il contributo in danaro non verrà erogato ovvero la società procederà a fatturare e richiedere il pagamento dei beni forniti.

Art. 9. Esonero da responsabilità

Il richiedente il contributo si impegna a esonerare e comunque tenere indenne da ogni responsabilità verso terzi Amia Verona per qualsiasi danno arrecato a terzi in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività per la quale si chiede il contributo.

Amia Verona si riserva, sulla base di apposita motivazione, in qualsiasi momento, la facoltà di sospendere l'esame della domanda, di non erogare o revocare il contributo, e il richiedente si impegna a non avanzare richieste di risarcimento danni per tali evenienze.

CAPO III.

SPONSORIZZAZIONI ATTIVE

Art. 10. Definizioni e Normativa applicabile

Per Sponsorizzazione attiva si intende il contratto atipico a prestazioni corrispettive con funzione di pubblicità, nel quale Amia Verona in qualità di sponsor rende la propria prestazione mediante corrispettivo in denaro (sponsorizzazione finanziaria) oppure con esecuzione di forniture di beni (sponsorizzazione tecnica).

Tale contratto è volto a incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrispondendo finanziamenti o altre utilità ad altro soggetto affinché si faccia veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo individuato dallo sponsor stesso.

Art. 11. Istituzione nel budget di un fondo annuale per le sponsorizzazioni attive

In sede di predisposizione del Budget annuale, da approvarsi dall'assemblea ai sensi dell'art. 14 lett. i) dello Statuto, l'Organo amministrativo può stanziare una somma annuale per le sponsorizzazioni attive, tenendo conto anzitutto dei risultati del Bilancio di esercizio precedente e delle previsioni di attività per l'anno di riferimento.

Nel predisporre lo stanziamento annuale l'Organo amministrativo è tenuto altresì a tenere conto di eventuali indicazioni e obiettivi che siano stati forniti dal Comune socio anche tramite i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 19, comma 5 del d.lgs. n. 175 del 2016.

L'Organo amministrativo terrà conto inoltre di eventuali indicazioni, condizioni e/o limiti contenuti nel contratto di servizio ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 201 del 2022, dell'art. 203 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dello schema tipo approvato da ARERA con delibera n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023.

Art. 12. Deliberazione

Amia Verona può procedere a deliberare la conclusione in qualità di sponsor di contratti di sponsorizzazioni attive, in quanto concretamente volte, in maniera oggettivamente documentabile, alla realizzazione di un proprio interesse, patrimonialmente valutabile, comunque rientrante nell'oggetto sociale e nel rispetto del criterio di imprenditorialità con obbligo di osservanza dell'equilibrio economico della gestione.

La competenza deliberativa spetta all'Organo amministrativo, previa documentata istruttoria dell'Ufficio contratti.

Art. 13. Soggetti beneficiari

Possono essere destinatari della sponsorizzazione attiva anzitutto i soggetti di cui al precedente art. 6.

Il contratto di sponsorizzazione non può venire concluso con i soggetti ricadenti nelle fattispecie di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e comunque con quelli che si trovano in situazioni di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 14. Disposizioni procedurali

Nel caso in cui pervenga alla società una proposta di sponsorizzazione attiva, l'Organo amministrativo valuta la rispondenza della proposta alle esigenze di pubblicità della società e la coerenza dell'importo richiesto con il ritorno di immagine nonché con il proprio equilibrio economico.

L'Organo amministrativo può approvare appositi avvisi finalizzati a sponsorizzazioni attive da parte della società.

In tal caso, l'avviso è pubblicato sul sito web della Società e riporta i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e i criteri di selezione. L'avviso individua un termine adeguato ai fini della presentazione delle proposte.

I requisiti di partecipazione sono quelli di cui al precedente art. 11. Eventuali ulteriori requisiti di partecipazione e i criteri di selezione sono stabiliti nell'avviso sulla base dell'interesse della società che motiva l'iniziativa di sponsorizzazione e quindi sulla base degli obiettivi della sponsorizzazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e del risultato.

I criteri di selezione possono essere suddivisi in sub-criteri. Ad ogni criterio e sub-criterio l'avviso associa un punteggio e specifici criteri motivazionali.

Per la valutazione delle offerte l'Organo amministrativo può nominare apposita commissione secondo quanti stabilito nell'avviso.

Alla valutazione delle offerte segue la stesura della graduatoria e la proposta all'Organo amministrativo del soggetto con il quale sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione.

Art. 15. Il contratto di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione viene sottoscritto dal legale rappresentante della società e deve specificare: l'oggetto, le finalità e la durata; gli obblighi delle parti e le conseguenze in caso di inadempimento; il corrispettivo e le modalità e i tempi dell'erogazione; le eventuali garanzie richieste; le responsabilità; la disciplina della facoltà di recesso e i casi di risoluzione del contratto; la disciplina del trattamento dei dati personali e delle spese.

Il contratto riserva espressamente alla società la facoltà di effettuare verifiche periodiche al fine di accertare l'esatta esecuzione del contratto e il rispetto del presente Regolamento.

Se le situazioni di impedimento di cui all'art. 13 si verificano nella vigenza del contratto di sponsorizzazione, la società dichiara la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

CAPO IV.

SPONSORIZZAZIONI PASSIVE

Art. 16. Normativa applicabile

Ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 36 del 2023 Codice dei contratti pubblici, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture, attraverso i quali Amia Verona si impegna a veicolare il nome o il marchio o il prodotto di un altro soggetto, per importi superiori a euro 40.000, mediante dazione di danaro o altre modalità di assunzione dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della Società, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.

Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra

gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del d.lgs. n. 36 del 2023 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici.

L'avviso è approvato dall'Organo amministrativo e contiene anche i criteri e sub-criteri di valutazione delle proposte, a ciascuno dei quali è associato apposito punteggio e apposito criterio motivazionale. La valutazione delle proposte pervenute è svolta dall'Organo amministrativo che può incaricare a tal fine un'apposita commissione.

Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La società impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Il contratto di sponsorizzazione, sottoscritto dal legale rappresentante della società, deve indicare: l'oggetto, le finalità e la durata; i diritti e gli obblighi dello sponsor compresi quelli economico finanziari e le modalità del relativo adempimento; i diritti e gli obblighi della società; l'attribuzione o meno allo sponsor del diritto di esclusiva; le garanzie; le cause di risoluzione e di recesso; le responsabilità; la disciplina del trattamento dei dati personali e delle spese.

Il contratto riserva espressamente alla società la facoltà di effettuare verifiche periodiche al fine di accertare l'esatta esecuzione del contratto e il rispetto del presente Regolamento.

In ogni caso le sponsorizzazioni in oggetto devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della società e quella dello sponsor e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti già disposti o che sarebbe necessario disporre.

La competenza deliberativa spetta all'Organo amministrativo, previa documentata istruttoria dell'Ufficio contratti.